


Regolamento di Giuria

ANNO SPORTIVO 2022

Ginnastica Ritmica

 Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R.
10 febbraio 2000, n.361. Numero di iscrizione 1139/2016

 REGIONE
LAZIO

Iscritta nel Registro delle
Associazioni di Promozione Sociale
n. 713 - Det. N. D4535 del 14/12/2006

Affiliato
 asi

Federazione di categoria:
 ConfImpresItalia

Membership:
 TAFISA

Membro del:


SEDE NAZIONALE SETTORE GINNASTICA

c/o CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.- Via Salvatore Rebecchini, 17 - 00148 Roma - Tel: 06 55282936 / 06 5506622 - Fax: 06 94809036
info@confsportitalia.it - info@pec.confsportitalia.it - www.confsportitalia.it - www.asiginnastica.it



PRIMA PARTE Norme Generali

ART. 1: Ordinamento del Corpo Giudicante

L'ordinamento del Corpo Giudicante per ogni settore e/o sezione della ginnastica è così costituito:

- Direttore Nazionale di Giuria (D.N.G.);
- Direttori Regionali di Giuria (D.R.G.);
- Giudici.

ART. 2: Direttore Nazionale di Giuria

La responsabilità dell'organizzazione delle giurie previste nell'ambito delle attività del Settore Ginnastica (Ginnastica Generale, Ritmica, Artistica M., Artistica F.) della ASI è affidata al Direttore Nazionale di Giuria.

Il Direttore Nazionale di Giuria è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente dell'ASI ed è scelto fra i Giudici aventi almeno la qualifica di Giudice Nazionale.

Il Direttore Nazionale di Giuria si avvale della Segreteria Nazionale dell'ASI/Confsport Italia A.S.D.R..

Il Direttore Nazionale di Giuria può convocare gruppi di lavoro composti da persone da lui appositamente scelte con compiti, di volta in volta, da stabilire.

ART. 3: Mansioni del Direttore Nazionale di Giuria

Al Direttore Nazionale di Giuria sono affidati:

- la formazione tecnica;
- l'aggiornamento;
- la convocazione;
- il controllo;
- l'organizzazione del Corpo Giudicante.

Deve proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale:

- a) la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione, di idoneità e di aggiornamento per i Giudici Nazionali, curandone l'effettuazione e specificando i contenuti e le modalità degli esami;
- b) la ratifica della nomina dei nuovi Giudici Nazionali e Regionali di 1° e 2° grado;
- c) la ratifica degli aggiornamenti da apportare all'Albo Giudici;
- d) i nominativi dei Giudici da ammettere ai corsi di formazione e di idoneità indetti dell'ASI;
- e) l'adeguamento delle norme di Giuria Nazionale a quelle emanate dall'ASI se ne ravvisa l'opportunità;
- f) i nominativi dei Giudici da designare per le competizioni internazionali;
- g) le riunioni dei Direttori Regionali della Giuria;
- h) le eventuali sperimentazioni.

Il Direttore Nazionale di Giuria deve inoltre:

- a) convocare i Giudici per le gare interregionali, nazionali ed internazionali;
- b) accertarsi che sia regolarmente aggiornato l'Albo nazionale dei Giudici della rispettiva sezione;
- c) redigere una relazione annuale da presentare alla Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 4: Direttore Regionale di Giuria

La responsabilità dell'organizzazione delle giurie previste nell'ambito delle attività della ginnastica che si svolgono nella regione è affidata al Direttore Regionale di Giuria.

Il Direttore Regionale di Giuria è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale ed è scelto fra i Giudici aventi almeno la qualifica di Giudice Regionale di 2° grado o, qualora ne ravvisi la necessità, di Giudice Regionale di 1° grado.

ART. 5: Mansioni del Direttore Regionale di Giuria

Il Direttore Regionale di Giuria deve proporre al Comitato Regionale, l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per Giudici, in sede regionale e curarne l'effettuazione.

Il Direttore Regionale di Giuria deve inoltre:

- a) partecipare alle riunioni indette dal Direttore Nazionale di Giuria e seguirne le direttive;
- b) accertarsi che sia regolarmente aggiornato lo schedario dei Giudici, residenti nella regione o nella circoscrizione territoriale, a qualunque qualifica appartengano;
- c) inviare, tramite il Comitato Regionale, all'ASI/Confsport Italia, al termine di ogni anno sportivo, le variazioni avvenute nello schedario dei Giudici;
- d) annotare i servizi prestati dai singoli Giudici in campo regionale;
- e) inviare al Comitato Regionale la proposta di cancellazione dei Giudici;
- f) dirigere il Corpo giudicante della regione o circoscrizione territoriale, espletando le stesse mansioni attribuite al Direttore Nazionale di Giuria, per quanto applicabili;
- g) convocare i Giudici per le gare regionali, provinciali ed altre (per "altre" si intendono le gare nate da libere iniziative di Società affiliate, non previste nel calendario dell'ASI);
- h) redigere una relazione annuale da inviare al Direttore Nazionale di Giuria;
- i) tutte le altre mansioni che il presente Regolamento gli affida.

ART. 6: Funzioni degli appartenenti al Corpo Giudicante

Gli appartenenti al Corpo Giudicante sono chiamati a svolgere, a seconda della sezione e della qualifica posseduta, le seguenti funzioni:

- a) Presidente di Giuria;
- b) Giudice (con le funzioni previste dai diversi Codici dei Punteggi o anche con funzioni diverse, a discrezione del Direttore Nazionale di Giuria);
- c) Direttore di Gara;
- d) Giudice di linea;
- e) Giudice cronometrista.

La designazione e la convocazione per le gare interregionali, nazionali, internazionali sono di competenza del Direttore Nazionale di Giuria e del Direttore Regionale di Giuria per le gare provinciali, regionali ed altre.

ART. 7: Presidente di Giuria

Il Presidente di Giuria ha la diretta ed unica responsabilità della gara e sovrintende il gruppo di Giudici che in essa opera.

Il Presidente di Giuria è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare interregionali, nazionali, internazionali, dal Direttore Regionale di Giuria per le gare provinciali e regionali.

Il Presidente di Giuria è scelto fra i Giudici aventi una delle qualifiche previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

Il Presidente di Giuria svolge le seguenti mansioni:

- a) presiede le riunioni della Giuria ed impartisce le necessarie disposizioni tenendo conto dei programmi emanati dall'ASI;
- b) si accerta della idoneità e regolarità dell'impianto e delle attrezzature di gara;
- c) si assicura della presenza del medico, dei cronometristi e dei Giudici di linea;
- d) controlla che siano presenti i Giudici convocati;
- e) verifica la regolarità del tesseramento degli stessi e, se questi non sono in regola, deve provvedere alla loro sostituzione;
- f) surroga i Giudici assenti con altri reperibili sul posto, purché siano in regola con il tesseramento. Le sostituzioni devono essere riportate sul verbale di gara, con le relative motivazioni. In mancanza di Giudici di pari qualifica può, a sua discrezione, far operare Giudici con qualifica inferiore o ridurre i componenti di uno o più gruppi di Giuria;
- g) cura la disposizione dei Giudici agli attrezzi, nel rispetto delle norme dell'ASI, in modo che possano avere una visione ottimale per potere giudicare e che, nel contempo, non siano in condizione di consultarsi reciprocamente, se non espressamente consentito;

- h) può affidare ai Giudici, oltre a quelli di competenza, altri compiti, come rilevazione dati od altro;
- i) ~~giudica, in decisione, presso i~~ Giudici di giuria punteggiando e gli accordi pendente e realizza, nei casi degli
- i) riporta nel Verbale di Omologazione della Gara eventuali infrazioni commesse da parte di ginnasti, istruttori e dirigenti societari, prima, durante e dopo la gara. Una copia del suddetto verbale deve essere rimessa al Procuratore dell'ASI;
- j) controlla che il Verbale di Omologazione della Gara sia debitamente e correttamente compilato e sottoscrive le parti che gli competono. Sottoscrive inoltre le classifiche unitamente al Segretario di gara che ne ha la diretta responsabilità.
- k) Il Presidente di Giuria deve segnalare al Direttore Nazionale di Giuria, per le gare interregionali, nazionali, internazionali, o al Direttore Regionale di Giuria, per le gare provinciali, regionali ed altre, quei giudici che dovessero dare ripetuta prova di insufficiente competenza o di giudizio parziale e soggettivo.
- l) Il Presidente di Giuria controlla che i giudici indossino un abbigliamento conforme: pantalone di colore blu, maglia/felpa Confsport Italia, scarpe da passeggio non aperte.
- m) ricorda ad ogni UdG di riportare il proprio punteggio (ed eventuali correzioni a lato) sull'ordine di passaggio e di consegnarlo alla R.N.G. o suo delegato, al termine della gara, intestato e firmato in ogni foglio;
- n) nel caso di punteggi emessi non corrispondenti al reale valore degli esercizi, interviene presso i gruppi di giuria per ristabilire gli accordi e giungere ad una equità di giudizio; qualora non si trovasse un accordo si può applicare la "nota di base" = media giudici + punteggio GS / 2;
- o) controlla che siano rispettati i tempi di svolgimento della competizione;
- p) Verifica insieme alla giuria superiore la classifica, prima che sia resa pubblica,
- q) raccoglie gli ordini di gara compilati con i punteggi di ciascun UdG per la successiva consegna alla R.N.G.
- r) redige ed invia alla D.T.N. e per conoscenza alla R.N.G. una relazione sulla competizione (operato giuria, organizzazione gara, problematiche riscontrate).

ART. 8: Giudice

Il Giudice preposto ad un attrezzo/i deve osservare le direttive ricevute dal Presidente di Giuria.

Il Giudice è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare nazionali, internazionali ed interregionali e dal Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali ed altre.

Il Giudice deve attenersi al Codice dei Punteggi senza cercare di interpretarlo in modo soggettivo, pena l'ammonizione e nei casi più gravi la sospensione dal loro incarico ad opera dei Direttori di Giuria. Inoltre deve:

- conoscere perfettamente le tecniche esecutive dei vari movimenti;
- mantenersi costantemente aggiornato ed, inoltre, conoscere integralmente:
 - il Codice dei Punteggi;
 - il Programma Regolamento dell'ASI;
 - il Regolamento del Corpo giudicante;
 - il Programma di gara;
 - le circolari esplicative, integrative e/o di modifica diramate dalla Commissione Tecnica Nazionale della rispettiva sezione;
 - la normativa ASI.

Il Giudice nominato deve:

- essere in possesso della tessera ASI di Giudice, valida per l'anno in corso;
- presentarsi sul campo di gara almeno 30 minuti prima dell'ora stabilita per la riunione della giuria e partecipare alla stessa o 30 minuti prima dell'inizio della competizione;
- partecipare ai momenti di aggiornamento eventualmente programmati prima o dopo una competizione.

Il Giudice che non partecipa alla riunione della giuria che precede la gara può essere sostituito con un altro Giudice dal Presidente di Giuria.

Il Giudice che non partecipa agli aggiornamenti può essere oggetto di provvedimenti.

Il Giudice deve operare all'attrezzo/i al quale è stato assegnato, con il più attento rispetto dei criteri di valutazione, con obiettività e con imparzialità, osservando le norme ed i regolamenti.

Il Giudice inoltre:

- a) esprime, sottoscrive e trasmette con celerità, la propria valutazione;
- b) prende appunti sulle varie componenti di valutazione, di ogni singolo esercizio;
- c) adempie alle direttive impartite dal Presidente di Giuria
- d) opera affinché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e puntualità.

E' fatto divieto al Giudice di:

- a) comunicare, discutere con altri il punteggio da lui espresso e quello espresso da altri Giudici;
- b) allontanarsi, in qualsiasi momento, dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di Giuria;
- c) riportare all'esterno quanto riservatamente discusso nelle riunioni o nei momenti di aggiornamento;
- d) assumere un atteggiamento non consono all'etica sportiva;
- e) Familiarizzare con persone esterne al corpo giudicante durante tutto il periodo della convocazione.

Il Giudice deve presentarsi sul campo di gara con la divisa di ordinanza dell'ASI.

ART. 9: Direttore di Gara

Il Direttore di Gara collabora con il Presidente di Giuria, dal quale dipende direttamente, per garantire un ordinato svolgimento della manifestazione.

Il Direttore di Gara è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare interregionali, nazionali ed internazionali, dal Direttore Regionale di Giuria per le gare provinciali, regionali ed altre.

Il Direttore di Gara svolge le seguenti mansioni:

- a) si accerta che vi sia la possibilità di sostituzione degli attrezzi;
- b) si preoccupa della adeguata sistemazione dei posti riservati ai Giudici, ai computisti, agli atleti ed agli istruttori e controlla l'adeguata sistemazione di tutte le zone del campo gara;
- c) controlla la correttezza dell'ordine di passaggio;
- d) assicura la presenza di un operatore all'impianto di amplificazione o funge egli stesso da speaker e tecnico del suono;
- e) funge da cronometrista;
- f) fa rispettare il tempo di riscaldamento ad ogni attrezzo, secondo quanto stabilito;
- g) è responsabile della disciplina all'interno del campo di gara;
- h) guida e segue l'andamento della gara in tutte le sue fasi.

ART. 10: Segretario di Giuria

Il Segretario di Giuria è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare nazionali, internazionali ed interregionali e dal Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali ed altre.

Il Segretario di Giuria ha un ruolo fondamentale nell'organizzazione generale dei punteggi ed infine della stesura delle classifiche. Il Segretario di Giuria deve:

- a) giungere sul campo di gara un'ora prima della manifestazione;
- b) indossare la divisa di ordinanza ASI/Confisport Italia A.S.D.R. (scarpe adeguate alla pavimentazione dell'impianto);
- c) giungere in gara corredata di materiale di cancelleria personale comprendente una calcolatrice elettronica;
- d) dopo aver preso posto presso la propria sede, d'accordo con il Presidente di Giuria e con il Direttore di Gara, dare inizio al controllo tessere dei tecnici e degli atleti; operazione che andrà eseguita con il massimo scrupolo e facendo attenzione che i tesseramenti appartengano all'anno in corso. Qualunque tipo di anomalia o mancanza di tesserino dell'ASI, deve essere comunicata immediatamente al Presidente di Giuria che si predisporrà a risolvere il problema in base alle normative vigenti;
- e) essere a conoscenza del Codice dei Punteggi e dell'utilizzo del computer. Sotto la supervisione del Presidente di Giuria, è responsabile dell'accuratezza di tutte le voci inserite nel computer,

dell'osservanza del corretto ordine delle squadre e delle ginnaste, dell'inserimento dei punteggi e del corretto calcolo del punteggio finale;

- f) al termine della gara, stilare la classifica individuale/coppia/squadra o per specialità e laddove fosse richiesto anche la classifica di Società;
- g) apporre la propria firma sul verbale di omologazione della gara.

ART. 11: Giudice cronometrista

Il cronometrista, nell'esercizio della sua funzione, è considerato Giudice di gara e, come tale, deve essere presente sul campo di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della stessa per prendere le necessarie istruzioni dal Presidente di Giuria.

Il Giudice cronometrista è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare nazionali, internazionale ed interregionale dal Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali ed altre.

Il cronometrista ha il compito di verificare la durata degli esercizi. Le eventuali infrazioni "di tempo" devono risultare su appositi foglietti da trasmettere al Presidente di Giuria e da allegare al punteggio al quale si riferiscono.

Le funzioni del Giudice Cronometrista possono essere svolte dal Direttore di Gara.

ART. 12: Giudice di linea

Il Giudice di linea è un Giudice di gara a tutti gli effetti e, come tale, deve essere presente sul campo di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della stessa. Deve essere scelto fra i Giudici tesserati dell'ASI della sezione di appartenenza.

Il Giudice di linea è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare interregionali, nazionali, internazionali, dal Direttore Regionale di Giuria per le gare provinciali, regionali ed altre.

Il Giudice di linea ha il compito di controllare le eventuali uscite di un/a ginnasta o di un attrezzo dalla pedana. Le eventuali infrazioni rilevate devono risultare su foglietti da allegare ai punteggi ai quali si riferiscono.

I Giudici di linea sono in numero di due e si pongono nei vertici opposti della pedana.

La funzione del Giudice di Linea può essere svolta dal Corpo Giudicante.

ART. 13: Qualifiche, requisiti ed operatività dei Giudici

Nell'ambito del Corpo giudicante sono previste le seguenti qualifiche:

- Giudice regionale di 1° grado (1° livello);
- Giudice regionale di 1° grado (2° livello);
- Giudice regionale di 2° grado (1° livello);
- Giudice regionale di 2° grado (2° livello);
- Giudice nazionale.

ART. 14: Giudice regionale di 1° grado (1° livello e 2° livello)

La qualifica di Giudice regionale di 1° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale dell'ASI e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso. Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice regionale di 1° grado per una specifica sezione, è necessario avere compiuto 18 anni di età alla data dell'esame.

Il Giudice regionale di 1° grado è abilitato ad operare nelle gare regionali, provinciali ed altre.

1° grado 1° livello: TROFEO ARCOBALENO regionale, SERIE D regionale

1° grado 2° livello: TROFEO ARCOBALENO regionale, SERIE D regionale, SERIE C regionale

ART. 15: Giudice regionale di 2° grado (1° livello e 2° livello)

La qualifica di Giudice regionale di 2° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale dell'ASI e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso. Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice regionale di 2° grado, oltre ad avere compiuto 18 anni di età alla data dell'esame, è necessario:

- a) essere tesserato all'ASI con la qualifica di Giudice regionale di 1° grado (2° livello) della sezione per la quale si svolge il corso da almeno 12 mesi consecutivi;
- b) avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo;

Il Giudice regionale di 2° grado è abilitato ad operare nelle gare ASI locali, provinciali e regionali e, su designazione del Direttore Nazionale di Giuria, può giudicare anche in campo nazionale.

2° grado 1° livello: TROFEO ARCOBALENO regionale e interregionale, SERIE C regionale e nazionale, SERIE B regionale, SERIE A regionale, GRAND PRIX regionale, ÈLITE regionale (con qualifica FGI).

2° grado 2° livello: TROFEO ARCOBALENO regionale e interregionale, SERIE C regionale e nazionale, SERIE B regionale e nazionale, SERIE A regionale, COPPA ITALIA, GRAND PRIX regionale, ÈLITE regionale (con qualifica FGI).

Nb. Il campionato Élite verrà giudicato dalle giudici con qualifica F.G.I

ART. 16: Giudice nazionale

La qualifica di Giudice nazionale si ottiene partecipando ad un corso indetto dall'ASI e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

L'ammissione al corso, da tenersi per tutto il territorio nazionale, in uno o più turni e sedi, è di competenza del Direttore nazionale di Giuria su segnalazione dei Comitati Regionali.

Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice nazionale, oltre ad aver compiuto i 18 anni di età alla data dell'esame, occorre:

- a) essere tesserato all'ASI con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado (2° livello) della sezione per la quale si svolge il corso da almeno 12 mesi consecutivi;
- b) avere operato in tale qualifica nel suddetto periodo;

Il Giudice nazionale è abilitato ad operare in ogni gara prevista dal calendario ASI della sezione appartenenza. Deve operare anche nelle gare locali, provinciali e regionali.

Nazionali: TROFEO ARCOBALENO regionale e interregionale, SERIE C regionale e nazionale, SERIE B regionale e nazionale, SERIE A regionale e nazionale, COPPA ITALIA, trofeo nazionale di RAPPRESENTATIVA Livello B, trofeo nazionale di RAPPRESENTATIVA livello ELITE - livello A (con qualifica FGI), GRAND PRIX regionale e nazionale, ÈLITE regionale e nazionale (con qualifica FGI).

Nb. Il campionato Élite verrà giudicato dalle giudici con qualifica F.G.I

ART.17: Aggiornamento e riconoscimento delle Qualifiche Federali

I giudici in possesso di qualifiche ottenute attraverso corsi federali (FGI), possono frequentare un corso di aggiornamento dell'ASI conseguendo la stessa qualifica già in loro possesso.

Qualora il giudice, pur mantenendo la stessa qualifica federale, voglia progredire nelle qualifiche ASI, dovrà partecipare ad un corso completo sostenendo l'esame.

- Il Giudice con Qualifica FGI 1° grado può chiedere la parifica partecipando all'aggiornamento sui programmi tecnici ASI CONFSPORT ITALIA e seguendo e superando l'esame per la parte riguardante la squadra affrontata nel corso giudici. Il giudice avrà qualifica ASI CONFSPORT ITALIA 1° grado 1° livello.
- Il Giudice con Qualifica FGI 1° grado può chiedere di avanzare di livello, seguendo l'intero corso giudici e superando l'esame. Il giudice avrà qualifica ASI CONFSPORT ITALIA 1° grado 2° livello.
- Il Giudice con Qualifica FGI 2° grado può chiedere la parifica partecipando all'aggiornamento sui programmi tecnici ASI CONFSPORT ITALIA. Il giudice avrà qualifica ASI CONFSPORT ITALIA 2° grado 1° livello.
- Il Giudice con Qualifica FGI 2° grado può chiedere di avanzare di livello, seguendo l'intero corso giudici e superando l'esame. Il giudice avrà qualifica ASI CONFSPORT ITALIA 2° grado 2° livello.
- Il Giudice con Qualifica FGI Nazionale può chiedere la parifica partecipando all'aggiornamento sui programmi tecnici ASI CONFSPORT ITALIA. Il giudice avrà qualifica ASI CONFSPORT ITALIA Nazionale.

ART. 18: Anzianità per l'ammissione ai corsi di formazione

I 12 mesi di anzianità previsti dal presente Regolamento per accedere ai corsi di formazione regionali o nazionali decorrono dalla data degli esami del corso precedente. La conferma che il Giudice ha operato in detto periodo è di competenza del Direttore Regionale di Giuria. Il Giudice può operare nella nuova qualifica soltanto dopo la ratifica della sua nomina.

ART. 19: Albo Giudici

L'ASI istituisce l' "Albo Nazionale dei Giudici", provvedendo alla sua stesura ed aggiornamento, suddiviso nelle seguenti qualifiche:

- a) Giudici nazionali;
- b) Giudici regionali di 2° grado (2° livello);
- c) Giudici regionali di 2° grado (1° livello);
- d) Giudici regionali di 1° grado (2° livello);
- e) Giudici regionali di 1° grado (1° livello).

Tutte le variazioni nominative all'Albo Nazionale dei Giudice devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I Comitati Regionali istituiscono lo schedario dei loro Giudici suddivisi per sezione, con le stesse modalità previste per l'Albo Nazionale.

Al termine di ogni anno sportivo, i Comitati Regionali devono rimetterne all'ASI una copia debitamente aggiornata, mettendo in evidenza le eventuali variazioni.

ART. 20: Provvedimenti disciplinari

Il Giudice che non si attiene alle norme previste dal presente Regolamento e che assume un comportamento scorretto nell'assolvere le proprie funzioni incorre in provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari, di competenza del Presidente di Giuria, da applicarsi sul campo di gara sono: **esclusione dalla gara**: da assumersi nei confronti del Giudice il cui comportamento si manifesti non conforme alle regole o che non partecipa alla riunione della Giuria che precede la gara. Deve essere segnalata sul verbale della gara.

avvertimento verbale: per lievi infrazioni alle regole, di cui deve dare comunicazione scritta al Direttore di Giuria.

avvertimento scritto: per infrazioni più gravi o persistenti. Tale avvertimento deve essere annotato sul verbale della gara.

I Direttori di Giuria hanno la facoltà di interrompere le convocazioni e di proporre agli Organi di Giustizia Sportiva:

ammonizione scritta:

- per ingiustificate rinunce all'ultimo momento;
- per motivi che possono compromettere il regolare svolgimento di una gara;
- per scarsa obiettività desunta dal controllo analitico della gara.

sospensione limitata nel tempo: la sospensione, da assumersi nei confronti del Giudice, indifferentemente dalla qualifica da lui posseduta, che rinuncia con frequenza all'incarico o che ha subito avvertimenti scritti o ammonizioni o per altri gravi motivi, viene proposta dal Direttore Nazionale di Giuria o dal Direttore Regionale di Giuria.

La decisione e la durata sono disposte dall'organo di giustizia competente il quale deve darne immediata comunicazione all'ASI e ai Comitati Regionali che a loro volta dovranno darne comunicazione ai rispettivi Direttori di Gara.

Il Giudice che sta scontando una sospensione, non può partecipare ad un qualsiasi corso né essere presente su alcun campo di gara.

Se il Giudice persiste nelle rinunce alle convocazioni, in campo nazionale, internazionale, interregionale o regionale, per un anno sportivo senza giustificato motivo, è possibile, previa comunicazione scritta all'interessato, su proposta del Direttore Nazionale di Giuria o del Direttore Regionale di Giuria della sezione di competenza, la cancellazione dall'Albo Giudici.

Ulteriori mancanze disciplinari devono essere comunicate al Procuratore dell'ASI ai sensi del Regolamento di Giustizia.

ART. 21: Composizione della Giuria in tutte le gare ASI

La giuria deve essere così composta:

- a) Presidente di Giuria;
- b) Gruppo o Gruppi di Giuria;
- c) Direttore di gara;
- d) Giudici di linea (se necessari);
- e) Cronometristi (se necessari).

Sono invece facoltativi, a seconda di come sono composti i singoli Gruppi ed a seconda delle esigenze, altri Giudici con le funzioni previste dai diversi Codici dei Punteggi o con altre funzioni stabilite dal Direttore di Giuria competente.

Il Direttore Nazionale di Giuria o il Direttore Regionale di Giuria convocano, sulla base delle necessità tecnico-organizzative, uno o più Gruppi di Giuria.

La composizione numerica di un Gruppo di Giuria, per tutte le gare ASI è di competenza:

- del Direttore Nazionale di Giuria per le gare nazionali, internazionali e interregionali;
- del Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali e locali.

ART. 22: Attribuzione del punteggio

Il punteggio è emesso da ciascun Giudice nel rispetto delle norme vigenti.

Se un Gruppo di Giuria è formato diversamente da quanto prevede il Codice dei Punteggi della Sezione interessata, il modo col quale il punteggio finale prende forma è di competenza del Direttore Regionale di Giuria per l'attività regionale e del Direttore Nazionale di Giuria per le attività interregionali, nazionali ed internazionali.

Il punteggio finale deve essere comunicato al dirigente o all'istruttore del/la ginnasta interessato/a. Qualora ne ravvisi la necessità, il Direttore Nazionale di Giuria in collaborazione col Direttore Tecnico Nazionale di competenza, sulla base di specifiche esigenze tecniche, può adottare particolari criteri di valutazione necessari per la gestione di gare con programmi particolari, che saranno resi noti con apposite circolari.

ART. 23: Correzione del punteggio

La correzione di un punteggio può avvenire solo da parte del Giudice che lo ha emesso, sul foglietto originale, ed è consentita soltanto per validi e giustificati motivi.

Il punteggio variato deve rimanere comunque leggibile ed il nuovo punteggio deve essere controfirmato.

Non è consentito stracciare il foglietto su cui è stato scritto il primo punteggio per sostituirlo con uno nuovo.

ART. 24: Convocazione

La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, chiamati ad operare nelle gare interregionali, nazionali ed internazionali è di competenza del Direttore Nazionale di Giuria della rispettiva sezione.

Per la nomina e la convocazione del Corpo giudicante, il Direttore Nazionale di Giuria può avvalersi della Segreteria dell'ASI/Confesport Italia A.S.D.R..

Copia dell'atto di convocazione deve essere inviata:

- alla Confesport Italia A.S.D.R.;
- al Presidente di Giuria designato;

La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, chiamati ad operare nelle gare regionali, provinciali ed altre è di competenza del Direttore Regionale di Giuria della rispettiva sezione.

In caso di necessità, un Comitato Regionale può richiedere Giudici ad un altro Comitato, assumendosi ogni onere a proprio carico.

ART. 25: Accettazione o rinuncia

Il Giudice che riceve una convocazione deve comunicare immediatamente l'accettazione o la motivata rinuncia ed assicurarsi che la sua decisione pervenga tempestivamente al Direttore di Giuria competente. In caso di tardiva risposta, il Direttore di Giuria può provvedere alla sostituzione.

ART. 26: Aspettativa

L'aspettativa è un'assenza giustificata, più o meno prolungata, data dalla impossibilità di poter svolgere una funzione.

Deve essere richiesta dal Giudice interessato al Direttore Regionale di Giuria che, una volta concessa, ne dà comunicazione, tramite il Comitato Regionale, al Direttore Nazionale di Giuria e all'ASI.

Può essere concessa per:

- incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Regolamento Organico;
- per motivati impedimenti di carattere personale.

Al termine del periodo di aspettativa concesso, il Giudice deve avanzare richiesta di poter riprendere la sua funzione.

Se in possesso dell'idoneità per il ciclo in corso può:

- rioperare immediatamente nella qualifica di appartenenza; se invece non è in possesso di tale idoneità può:

- partecipare al primo corso di idoneità o di aggiornamento indetto, indispensabile per ottenerla.

Il Giudice che si trova in aspettativa può partecipare ai corsi di idoneità per la qualifica di cui è in possesso, ma non può partecipare ai corsi di formazione.

L'aspettativa richiesta per motivi di carattere personale può avere la durata massima dell'anno sportivo in corso.

ART. 27: Cancellazione

La cancellazione, che comporta l'esclusione dal Corpo giudicante e dall'Albo Giudici, è determinata dai seguenti motivi:

- dimissioni: da inoltrare da parte del Giudice al Direttore Regionale di Giuria, qualunque sia la qualifica che il Giudice possiede; il Direttore Regionale di Giuria accertata la irrevocabilità delle stesse, deve trasmetterle tramite il Comitato Regionale al Direttore Nazionale di Giuria che ne dà formale comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale.
- morosità: si configura dopo due anni ininterrotti di mancato pagamento della quota di tesseramento;
- radiazione: irrogata a termine di Statuto e di Regolamento di Giustizia;
- su proposta del Direttore Nazionale di Giuria o del Direttore Regionale di Giuria;
- d'ufficio, nel caso in cui un Giudice rimanga per quattro anni senza alcuna idoneità.

Il Giudice che a suo tempo ha dato le dimissioni, nel caso in cui voglia rientrare nel Corpo giudicante, deve inoltrare domanda al Direttore Nazionale di Giuria o al Direttore Regionale di Giuria per essere riammesso a frequentare un corso per ottenere la qualifica immediatamente inferiore a quella precedentemente posseduta.

ART. 28: Cessazione

Almeno una volta all'anno, al termine delle operazioni di tesseramento, i Comitati Regionale devono aggiornare gli elenchi relativi al Corpo giudicante ed inviare copia delle variazioni al Direttore Nazionale di Giuria ed all'ASI per l'aggiornamento all'Albo Giudici.

ART. 29: Incompatibilità

Tutti gli organismi che compaiono sul Verbale Omologazione Gara possono svolgere, in una stessa gara, una sola funzione.

ART. 30: Tesseramento

Il candidato che ha superato l'esame di un corso di formazione e non è ancora tesserato all'ASI ha l'obbligo di richiedere il tesseramento entro 30 giorni dalla data dell'esame stesso.

ART. 31: Rinnovo del tesseramento

Gli appartenenti al Corpo giudicante devono effettuare il pagamento della quota relativa al proprio tesseramento entro i termini stabiliti dalle normative dell'ASI.

Il Giudice non in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in corso non può svolgere la sua funzione.

ART. 32: Corsi di formazione e di idoneità

L'ASI (per i Giudici nazionali) e gli organi territoriali dell'ASI (per i giudici regionali), indicano periodicamente corsi di formazione e di idoneità. Gli organi territoriali possono indire corsi previa domanda su apposito formulario di organizzazione.

Tali corsi possono:

- essere organizzati in un unico periodo oppure in più periodi;
- avere carattere residenziale;
- essere divisi in più sedi.

La durata ed i contenuti tecnici di ogni corso sono stabiliti dal piano di studi previsto per la formazione dei quadri della giuria; tuttavia, per quanto riguarda i corsi regionali, sono lasciate alla discrezione dei Direttori Regionali di Giuria variazioni dettate da esigenze locali.

L'esame finale si tiene al termine del ciclo delle lezioni previste od anche in un periodo successivo. I corsi a livello regionale o interregionale attribuiscono le qualifiche di:

- Giudice regionale di 1° grado (1° livello);
- Giudice regionale di 1° grado (2° livello);
- Giudice regionale di 2° grado (1° livello);
- Giudice regionale di 2° grado (2° livello).

I corsi a livello nazionale attribuiscono la qualifica di:

- Giudice nazionale.

Al termine di ogni corso di formazione, ai partecipanti che superano l'esame, viene rilasciato un diploma. Al termine del corso di formazione, chi ha superato l'esame deve inoltrare all'ASI, tramite il Comitato Regionale, la domanda di ammissione a Giudice regionale di 1° grado (1° livello), a Giudice regionale di 1° grado (2° livello) e corredata dal parere del Direttore Regionale di Giuria, per la ratifica della nomina da parte della Giunta Esecutiva Nazionale e per l'immissione nell'Albo dei Giudici.

Il Comitato Regionale deve inoltre inviare all'ASI ed al Direttore Nazionale di Giuria, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'esame, il verbale dell'esame stesso sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di svolgimento del corso;
- la data e l'esito dell'esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.

Il Direttore Nazionale di Giuria esamina le domande pervenute, esprime per ciascuna di esse il proprio parere e le inoltra alla Giunta Esecutiva Nazionale per la ratifica della nomina e per l'inserimento nell'Albo Giudici.

Al termine del corso di formazione per Giudice regionale di 2° grado (1° livello) e Giudice regionale di 2° grado (2° livello), il Comitato Regionale deve inviare all'ASI ed al Direttore Nazionale di Giuria, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'esame, il verbale dell'esame sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di effettuazione del corso;
- la data in cui ogni singolo partecipante ha sostenuto l'esame per ottenere la qualifica di Giudice Regionale 1° grado, oppure la diversa motivazione per la quale è stato ammesso al corso;
- la data e l'esito dell'esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.

Il Direttore Nazionale di Giuria esamina la documentazione pervenuta, esprime il proprio parere ed inoltra i nominativi di coloro che hanno superato l'esame alla Giunta Esecutiva Nazionale per la ratifica della nomina e per l'ammissione all'Albo Giudici con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado (1° livello o 2° livello).

Al termine del corso di formazione e di idoneità per Giudice nazionale, il Direttore Nazionale di Giuria proporrà alla Giunta Esecutiva Nazionale l'elenco di coloro che hanno superato l'esame, per la ratifica della nomina e per la conferma o l'inserimento nell'Albo Nazionale Giudici con la qualifica di Giudice nazionale.

Il Giudice nazionale deve partecipare ai corsi di idoneità organizzati dall'ASI per mantenere l'idoneità della qualifica di cui è in possesso.



Tali corsi devono essere organizzati almeno con periodicità olimpica.

I Giudici con qualifica inferiore mantengono la loro idoneità partecipando ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati a livello locale.

Il Giudice che non frequenta il corso o che non supera l'esame mantiene la qualifica, ma perde l'idoneità per il ciclo in corso, può operare, a discrezione del Direttore Regionale di Giuria, nella qualifica inferiore a quella posseduta purché partecipi agli aggiornamenti regionali obbligatori indetti dal Comitato Regionale, in caso contrario viene sospeso.

Gli appartenenti al Corpo giudicante hanno l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dall'ASI o da un suo Organo territoriale.

Il Direttore Nazionale di Giuria o il Direttore Regionale di Giuria, nel rispetto delle loro competenze, devono precisare per quali categorie di Giudici tali corsi sono organizzati e possono proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale o al Comitato Regionale, a seconda delle loro competenze, la sospensione della funzione di coloro che non partecipano.

Tale sospensione dura fino a che il Giudice non partecipi ad un corso successivo che abbia le stesse caratteristiche.

Le Commissioni di esame per i corsi di formazione organizzati da Organi territoriali sono così composte: **per i Giudici regionali di 1° e 2° grado:**

- il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato, o uno dei Presidenti dei Comitati regionali o un loro delegato, (nel caso in cui il corso sia indetto in forma interregionale);
- il Direttore Regionale di Giuria competente, o uno dei Direttori Regionali di Giuria dei Comitati regionali interessati, (sempre nel caso in cui il corso sia indetto in forma interregionale);
- uno o più docenti;

per i Giudici nazionali:

- il Presidente dell'ASI o un suo delegato;
- il Direttore Nazionale di Giuria competente o un suo delegato;
- uno o più docenti.

ART. 33: Corsi di aggiornamento

Gli appartenenti al Corpo giudicante hanno l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dall'ASI o da un suo Organo territoriale.

Il Direttore Nazionale di Giuria o il Direttore Regionale di Giuria, nel rispetto delle loro competenze, devono precisare per quali categorie di Giudici tali corsi sono organizzati e possono proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale o al Comitato Provinciale a seconda delle loro competenze, la sospensione della funzione di coloro che non partecipano.

Tale sospensione dura fino a che il Giudice non partecipi ad un corso successivo che abbia le stesse caratteristiche.

ART. 34: Rimborsi Giudici di Gara

Ogni giudice convocato in sede di gara, riceverà un compenso in base alle tabelle fissate, di anno in anno, dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

In caso di gare a carattere nazionale o interregionale, qualora si rendesse necessario, i costi di vitto e alloggio sono a carico dell'ASI e il giudice riceverà, in aggiunta al compenso previsto per la gara, un rimborso forfettario per la trasferta, considerando un biglietto del treno in seconda classe dal luogo di partenza del giudice alla località dove si svolge la gara (andata e ritorno).

PARTE SECONDA

Norme di comportamento

ART. 35: Disciplina degli atleti, dei tecnici e del pubblico

- Tutti gli atleti, una volta entrati nella sede di gara (palestra, spogliatoi, bagni), dovranno tenere un contegno civile;
- Gli atleti che hanno terminato la propria gara, dovranno mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti gli atleti che devono terminare la gara, quindi non dovranno ad esempio cimentarsi in prove con attrezzi o altri giochi che disturbano l'andamento della gara;
- Agli atleti è vietato avvicinarsi al tavolo della giuria se non autorizzati dalla giuria stessa;
- Agli atleti è vietato consultare i punteggi finali di gara;
- I tecnici dovranno avere un contegno civile sia durante tutto lo svolgimento della gara che alla fine della stessa. Questo non solo per dare un esempio, in qualità di educatori, ai propri atleti, ma anche per una propria dignità di insegnanti;
- Soltanto i tecnici potranno consultare le classifiche finali e chiederne eventualmente chiarificazioni tecniche solo ed esclusivamente al PRESIDENTE DI GIURIA, non al di fuori della sede di gara. Le suddette chiarificazioni che servono per "migliorare", dovranno essere richieste tenendo sempre presenti quelle che sono le norme del buon vivere, del rispetto e dell'educazione;
- I tecnici non possono avvicinarsi al tavolo della GIURIA e comunicare con i giudici durante lo svolgimento della gara;
- Il pubblico, poiché costituito da genitori, che si presume siano anche educatori dei propri figli, dovrà mantenere un contegno esemplare sia durante che dopo la manifestazione. Ciò al fine di consentire uno svolgimento più sereno dell'intera competizione;
- Tutti i parenti degli atleti non sono autorizzati ad avvicinarsi al tavolo della GIURIA né ai giudici; non possono altresì chiedere alcuna spiegazione né consultare le classifiche alla fine della gara;
- Tutti gli spettatori (bambini compresi) non sono autorizzati ad accedere nel parterre durante lo svolgimento della gara e la premiazione.

ART. 36 – Provvedimenti disciplinari

Atleti:

L'infrazione di una delle norme su menzionate comporterà l'allontanamento dell'/gli atleta/i dalla sede di gara e la squalifica dalla gara. Potranno essere presi ulteriori provvedimenti in base al Regolamento di Giustizia dell'ASI.

Tecnici e pubblico:

L'infrazione di una delle norme su menzionate comporterà la squalifica della società dalla gara. Potranno essere presi ulteriori provvedimenti in base al Regolamento di Giustizia dell'ASI.